

....., quale allora difensore del ingiungente e così detentore quantomeno di copia dei documenti del fascicolo monitorio;
 si respinga ogni eccezione, deduzione e produzione dell'opposta;
 – con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di lite oltre 15% RSG, CPA e IVA di legge, ove dovuta”.

Per il convenuto:

“Nel merito:

In via principale

1. Rigettare l'interposta opposizione e per, l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto notificato da e, per essa, da al Sig., confermando il precetto stesso con tutte le conseguenti statuizioni.

In via subordinata

2. Nel denegato e non creduto caso in cui dovesse essere venire accolta in parte l'opposizione proposta, rigettare l'interposta opposizione, confermando l'atto di precetto per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare in ogni caso al pagamento in favore di della somma di € o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali sulla somma ingiunta dal al saldo e interessi legali sulle spese dal dovuto al saldo, e successive occorrente.

In ogni caso:

3. Rigettare qualsivoglia domanda e/o eccezione proposta e/o proponenda da controparte mandando all'uopo assolta la convenuta dalle stesse.
 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta ex artt. 617, comma 1 e 615, comma 1, c.p.c. da avverso l'atto di precetto notificatogli da in qualità di procuratrice di

I motivi di opposizione possono essere così sintetizzati:

- (i) nullità dell'atto di precetto, per presunta insussistenza, in capo all'avv., di un valido potere rappresentativo di
- (ii) difetto di titolarità del credito in capo a, non essendovi prova che quest'ultima abbia effettivamente acquistato, per effetto di plurime cessioni di crediti in blocco, la posizione originariamente vantata da



verso la debitrice principale ed i relativi garanti (tra cui l'odierno opponente);

(iii) intervenuta prescrizione del credito, non essendo stato compiuto nel decennio anteriore alla notificazione del precetto alcun atto interruttivo ex art. 2943 c.c., tale non potendo in tesi attorea considerarsi:

(a) né l'insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale da parte dell'originario creditore trattandosi di fallimento dichiaratamente chiuso oltre dieci anni prima della notificazione del precetto qui impugnato;

(b) né l'atto di intervento spiegato da su cessionario del credito nell'esecuzione forzata promossa contro un terzo garante, l'obbligazione assunta dall'opponente non essendo in tesi qualificabile alla stregua di obbligazione solidale (derivando da un contratto autonomo di garanzia) e non potendo quindi applicarsi la disciplina di cui all'art. 1310 c.c.;

(iv) violazione del canone solidaristico e di buona fede, per avere comunque il creditore atteso "ben oltre 20 anni" prima di intimare il pagamento del credito all'opponente.

Con la memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'opponente ha poi dedotto, sia pure in via subordinata alla configurabilità (da lui comunque nella specie contestata) di una fideiussione *omnibus*, l'ulteriore motivo di opposizione della:

(v) "nullità parziale della fideiussione in questione, relativamente alle clausole contrattuali sui termini di azionamento", per violazione degli artt. 2, comma 3 della legge n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 1419 c.c.

Tanto premesso, può dunque procedersi, anche alla luce delle deduzioni difensive svolte dal convenuto, all'esame dei singoli motivi di opposizione.

(i)

Il primo motivo, con cui si contesta "l'inesistenza o la nullità/inefficacia della procura per la precettazione", non è fondato.

Giova al riguardo preliminarmente osservare che, mentre nell'atto di citazione la censura risultava formulata nei termini della nullità della procura (e in via derivata, del precetto) per assoluta "indeterminatezza delle generalità di chi dovrebbe avere conferito la procura alle liti", nei successivi atti difensivi la stessa veniva precisata, dapprima, nei termini dell'insussistenza di "alcuna procura alle liti conferita dalla precettante - o comunque da - all'Avv. -" e, successivamente alla produzione documentale di parte opposta, nel senso che comunque la "procura generale alle liti in doc. n. 04) avversario potrebbe, al più, nei vari passaggi allegati in seconda memoria spiegare effetti in favore di (delegataria/mandataria di -), ma non anche della delegante - asserita titolare del credito e soggetto precettante - ."

Orbene, il precetto oggetto della presente impugnazione è stato notificato dall'avv. per conto di quale mandataria di .



Occorre dunque accertare, in primo luogo, che [redacted] abbia rilasciato mandato all'incasso a [redacted] e, in secondo luogo, che quest'ultima abbia a sua volta rilasciato corrispondente procura in favore dell' [redacted].

Quanto al primo profilo, l'allegato n. 1) alla comparsa di costituzione documenta inequivocabilmente il conferimento da [redacted]

di un mandato con rappresentanza che autorizza quest'ultima a compiere *“anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore, ogni atto, attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili all'amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie”*.

Dal documento n. 4), parimenti, si evince l'esistenza, in capo all'avv. [redacted], del potere di rappresentare [redacted].

In particolare, quest'ultima procura risulta originariamente rilasciata nel 2010 da [redacted] (che ha poi mutato denominazione dapprima in [redacted]), e conferisce all'avv. [redacted] il potere, non solo di riscuotere somme “vincolate” in esecuzioni immobiliari, ma anche di porre in essere le attività all'uopo prodromiche (tra cui, evidentemente, la notificazione dell'atto di precetto) *“sia per pratiche nell'ambito degli accordi di mandato che per crediti propri”* (pag. 2 all. 4).

Sicché, avendo [redacted] (odierno sedicente titolare del credito) conferito a sua volta procura all'incasso a [redacted], quest'ultima (con la nuova denominazione di [redacted]) deve ritenersi pienamente legittimata (tramite l'avv. [redacted]) a notificare il precetto oggi opposto per conto di [redacted].

Né vale replicare, infine, che *“oggi il legale rappresentante è differente”*, in quanto, come correttamente osservato dalla convenuta, *“la procura generale, se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava”* (cfr. Cass. n. 32880/2019).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, in definitiva, l'attività svolta dall'avv. [redacted] con la notificazione del precetto è pienamente idonea a “spiegare effetti” verso [redacted].

(ii)

Con il secondo motivo di opposizione, il sig. [redacted] deduce la mancanza di prova *“che l'asserito credito ex adverso precettato sia stato effettivamente ceduto, nei vari passaggi, a [redacted]”*.

Di contrario avviso la convenuta, la quale ha al riguardo precisato che:

1) il decreto ingiuntivo n. [redacted] (costituente il titolo azionato a fondamento della minacciata esecuzione) è stato emesso in favore di [redacted], poi divenuto [redacted];

2) con efficacia giuridica dal 1 novembre 2008, quest'ultima si è fusa per incorporazione in [redacted].



- 3) successivamente, _____, ha concluso un contratto di cessione di crediti in blocco con _____;
- 4) in data 14.12.2010, _____ è stata fusa in _____;
- 5) in data 20.11.2014, _____ ha a sua volta ceduto ad _____ un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.;
- 6) quest'ultima, in data 14 luglio 2017, ha infine concluso con _____ un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del medesimo T.U.B.

Orbene, le vicende successive di cui ai punti nn. 1, 2 e 4 non sono state oggetto di alcuna controversia tra le parti, e devono quindi ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

In realtà, non è in contestazione neanche la veridicità del fatto storico, in sé considerato, dell'avvenuta cessione di crediti in blocco di cui agli ulteriori punti 3, 5 e 6: ad avviso dell'opponente, tuttavia, mancherebbe la prova che nel perimetro di ciascuna di tali cessioni, e quindi tra i crediti infine acquistati da _____, rientri proprio e specificamente quello originariamente vantato da _____ nei suoi confronti.

Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario risponde al legittimo interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio.

Il debitore notiziato della cessione, per essere liberato, è infatti tenuto a dimostrare di aver impiegato la dovuta diligenza nell'identificazione del proprio reale creditore: *“in circostanze di incertezza in ordine all'esistenza della cessione, il dovere di correttezza incombente sul debitore ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. impone l'indagine da parte di quest'ultimo circa l'effettiva esistenza della cessione”* (cfr. Cass. n. 28093/2021).

Ne deriva che, laddove lo stato di incertezza circa la titolarità del credito non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, il debitore deve essere ritenuto legittimato a non adempiere.

Ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”* (Cass. n. 2780/2019).

Più precisamente, *“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei*



crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere" (Cass. n. 5617/2020).

Conseguentemente, si è chiarito che *"in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale"* (Cass. n. 24798/2020).

Ciò detto, erra tuttavia l'opponente nel ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto *"solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto"*

È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza *"la prova primaria, da cui si possa ricavarne che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione"* (Corte d'Appello Ancona, 3 maggio 2022).

Nondimeno, *"ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U."* (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).

In particolare, *"qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)"*, dovendosi viceversa ritenere *"non prorata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi"* (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).

In senso più ampio, si è altresì ritenuto che *"poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze e presunzioni"* (Trib. Verona, 14 novembre 2020).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *"la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo"* costituisca *"un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo"* (Cass. n. 10200/2021).



Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi che il corredo probatorio nella specie offerto dalla convenuta non sia idoneo a dimostrare la titolarità del credito precettato in capo a [redacted]

In primo luogo, infatti, non risultano prodotti in giudizio i singoli contratti di cessione dei crediti in blocco (e tanto meno i relativi elenchi nominativi): circostanza, si noti, particolarmente significativa ai fini del presente accertamento, attesa l'immotivata ed ingiustificabile inerzia della convenuta nel fornire detta documentazione contrattuale (di cui dovrebbe avere, presumibilmente, pronta disponibilità, in veste di parte contraente e di operatore organizzato e professionale), specie a fronte dell'insistente richiesta formulata sul punto dall'opponente.

In secondo luogo, la presunta corrispondenza tra il [redacted] (in tesi assegnato al debitore principale [redacted] nell'allegato alla cessione da [redacted] a [redacted]) e quello alla medesima assegnato nel "riepilogo della segnalazione della Centrale Rischi", si fonda su documenti informatici (cfr. allegati nn. 17 e 18) di incerta provenienza e formazione, sprovvisti di sottoscrizione e data, e come tali privi di ogni attitudine dimostrativa.

Alcuna valenza probatoria, ancora, può essere attribuita alla dichiarazione di cui all'allegato n. 10, in quanto posta in essere non già dal cedente ([redacted]), ma dal [redacted], soggetto che, tuttavia, risulta incaricato solamente "*della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei Crediti*" (ossia: di "*taluni servizi relativi e/o connessi ad adempimenti societari, amministrativi, contabili, fiscali e di vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di cartolarizzazione e della documentazione societaria*", cfr. avviso di cessione, doc. 8, pag. 28), e come tale non legittimato a compiere atti dispositivi o anche solo ricognitivi di vicende attinenti alla titolarità di un dato credito in capo alla mandante.

Quanto, poi, alla possibilità, come visto in astratto ammessa dalla giurisprudenza, di "*fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti*", la convenuta si è arrestata al basilare rilievo che "*nel caso di specie i crediti oggetto di cessione sono indicati mediante indicazione degli elementi comuni degli stessi*", omettendo tuttavia (a fronte di specifica contestazione dell'opponente sulla genericità ed incertezza degli stessi) di allegarne puntualmente la ricorrenza in concreto.

Con riferimento, ad esempio, alla cessione in blocco da [redacted] ad [redacted], l'elenco delle caratteristiche che i crediti ("*da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato*") debbono possedere per essere ricompresi nel perimetro della cessione, presenta un'estensione di oltre venti pagine (cfr. pagg. 6-29).

Tra di essi figurano bensì, in principio, qualificazioni e circostanze di immediato ed agevole riscontro documentale nel caso concreto (es. "crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari", "denominati in euro").

Vi è anche, tuttavia, un nutrito elenco di ulteriori requisiti positivi e cause di esclusione che, per numero e grado di specificità, non consentono affatto di



ritenere che “*il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione*” (Cass. n. 15884/2019 sopra citata), e che avrebbero, dunque, potuto e dovuto essere (per le citate ragioni di vicinanza alla prova) appositamente dedotte e dimostrate dal presunto cessionario.

L'avviso in esame, ad esempio, prevede che sono esclusi dalla cessione, tra l'altro, i crediti “*derivanti da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali erano in corso azioni revocatorie fallimentari alla data in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione*”, “*che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/ o interessi ai sensi di qualsiasi legge*”, “*assistiti da una garanzia consortile in forma di pegno che è stato già oggetto di escussione alla data del 31 ottobre 2014*”, “*al cui relativo debitore era stato concesso un credito di firma da parte di un Cedente indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 1, non ancora escusso alla data del 31 ottobre 2014*”.

Sono testualmente esclusi dalla predetta cessione, altresì, i “*crediti derivanti da Contratti di Finanziamento nei confronti di persone giuridiche segnalate sulla base delle normativa di riferimento alla Centrale dei rischi gestita da Banca d'Italia ed identificati con i seguenti codici: [elencati da pag. 15 a pag. 27]*” nonché quelli “*derivanti da Contratti di Finanziamento nei confronti di persone giuridiche aventi il seguente numero identificativo clienti: [elencati a pag. 27]*”.

Orbene, pur a fronte della reiterata contestazione dell'opponente sul punto, la convenuta ha radicalmente omesso di fornire gli elementi necessari per verificare che il credito oggi azionato presenti i requisiti prescritti dagli avvisi di cessione medesimi e per inferire quindi, benché in via presuntiva, l'inclusione del credito stesso nel perimetro delle varie cessioni.

Ciò detto, la titolarità in capo a _____ del credito precettato non può neanche essere ragionevolmente affermata in virtù del possesso del titolo esecutivo (circostanza, per inciso, neanche valorizzata dalla stessa convenuta).

La produzione documentale del titolo nel fascicolo processuale è invero idonea, a rigore, ad attestare la disponibilità del titolo in capo allo specifico soggetto costituito, che nella specie non è la presunta titolare del credito (_____), ma la relativa mandataria _____.

Considerato, tuttavia, che quest'ultima risulta appartenere al medesimo gruppo interbancario dell'originario cedente (cfr. punti 1-6 di cui sopra), e considerate altresì le svariate operazioni di cessione in blocco succedutesi in un ampio arco temporale, come pure l'articolata e complessa perimetrazione delle stesse e le plurime operazioni di fusione, riorganizzazione e cambio denominazione che hanno interessato i vari soggetti partecipanti, la disponibilità del titolo esecutivo in capo a _____ non appare spiegabile, in termini logicamente necessitati, quale conseguenza dell'acquisto del credito da parte di _____.

Solo a fronte, infatti, della terzietà del possessore del titolo, e quindi di un'operazione di compravendita tra parti non correlate, può operare la presunzione che il possessore sia anche acquirente del credito, e può conseguentemente attribuirsi al possesso del titolo esecutivo l'idoneità



